

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



19 del 15 maggio 2026

In sede di conversione del Decreto Fiscale è stata accolta una modifica alla norma che dal 15 giugno obbliga tutte le amministrazioni pubbliche al controllo fiscale dei pagamenti verso i professionisti, stabilendo che il pagamento delle cartelle scatterà solo quando queste sono di importo superiore a 5mila euro.

Sul fronte degli adempimenti telematici per gli enti locali scadenze improrogabili sono: entro il 28 maggio la richiesta dei fondi per i centri estivi sulla piattaforma DIPOFAM ed entro il termine perentorio del 12 settembre 2026 la trasmissione su TBEL dei rendiconti ex articolo 158 TUEL, la cui mancata osservanza comporterà la revoca dei contributi e il recupero delle relative economie di gara.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



Rassegna. Professionisti morosi con la Pa, lo scomputo resta automatico

Il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai professionisti morosi scatta solo se il debito scaduto è almeno pari a 5mila euro.

L'emendamento al decreto fiscale (DI 38/2026) apportato in sede di conversione (si vedano articoli a pagina 8) , pone rimedio ad una discriminazione prevista a carico dei titolari di lavoro autonomo, ma non risolve però il problema principale, che è quello della tutela giudiziale del beneficiario del

pagamento. Il decreto fiscale è stato approvato in prima lettura dal Senato con 99 voti favorevoli e 56 contrari,

La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) ha introdotto nel testo dell'articolo 48 bis, Dpr 602/1973, un comma dedicato unicamente ai pagamenti degli enti pubblici effettuati in favore di professionisti, efficace a partire dai versamenti eseguiti dal 15 giugno.

Si prevede in particolare che in caso di versamenti di qualsiasi importo, purché correlati all'attività professionale svolta dai beneficiari, inclusa quella prestata in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, l'ente pubblico debba verificare il sistema informativo di agenzia delle Entrate – Riscossione. Qualora da tale verifica emergano delle morosità del beneficiario di qualunque importo, l'ente pubblico provvede a versare direttamente all'agente della riscossione le somme a questi dovute e l'eventuale differenza al professionista.

Rispetto alla disciplina ordinaria, recata nel primo comma dello stesso articolo 48 bis, si registrano due sensibili differenze. In particolare, nel regime naturale, il blocco del pagamento scatta solo in presenza di morosità almeno pari a 5mila euro e in caso di versamenti dovuti maggiori di 5mila euro, mentre nella disposizione della legge di bilancio 2026 entrambi i limiti sono soppressi. Ne deriva che anche per pagamenti di onorari e morosità di modesta entità, cioè inferiori a 5mila euro, la previsione opera comunque. Su questo punto, interviene la legge di conversione del decreto fiscale, introducendo il limite di 5mila euro della morosità rilevante, ma lasciando ferma l'applicabilità della procedura per onorari anche al di sotto di tale tetto. Così, per fare un esempio, un lavoratore autonomo che debba ricevere 3mila euro da una pubblica amministrazione ed abbia debiti scaduti di 5.500 euro verso l'agente della riscossione, si vedrà comunque operare questa sorta di "ritenuta alla fonte".

La seconda differenza rispetto alla disciplina ordinaria riguarda il fatto che, mentre in questa il debitore moroso si vede raggiungere da un atto di pignoramento presso terzi di Ader, a seguito della segnalazione dell'ente pubblico, la normativa speciale sui professionisti dispone una compensazione a monte operata dall'ente pubblico, di cui il beneficiario del pagamento viene a conoscenza solo a cose fatte.

Si faccia il caso di cartelle scadute per un importo di 6.000 euro, mai notificate o peggio ancora annullate dal giudice. Per il contribuente impresa, in caso di sospensione del pagamento da parte della PA, sarà sempre possibile contestare la condizione di morosità in sede di impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dall'agente della riscossione. Per il lavoratore autonomo, invece, la contestazione del debito potrà essere solo "postuma", cioè a pagamento già effettuato, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso. E su questo punto critico, la novella di legge non contiene alcuna modifica.

Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Ministero dell'Interno. Ulteriori rendicontazioni dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL): termine 12 settembre 2026

A partire dall'anno 2017 varie disposizioni normative hanno previsto l'assegnazione di numerosi contributi straordinari agli enti locali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. L'articolo 158 del decreto legislativo n.267 del 2000 (TUEL) prevede che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

A tal fine, è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il [Sistema Certificazioni Enti Locali](#) ("AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale.

Si rammenta che il rendiconto ex articolo 158 TUEL digitalizzato è compilabile, previa apertura da parte dell'Amministrazione, solamente a seguito dell'invio del CRE (con attestazione informatica) e dopo aver ricevuto il saldo del contributo concesso.

Si comunica, pertanto, che sono stati resi compilabili sul sistema TBEL i rendiconti per tutti gli enti che si trovano nella condizione suindicata. Gli enti sono tenuti alla presentazione del rendiconto entro 4 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato ovvero **entro il termine ultimo del 12 settembre 2026**, pena l'avvio della procedura di revoca del contributo assegnato.

Ad ogni buon conto si segnala che i progetti oggetto di rendicontazione si riferiscono alle seguenti linee di finanziamento e sono consultabili negli elenchi allegati:

- **Articolo 30, comma 14, decreto-legge n.34/2019 – annualità 2021, 2022, 2023, 2024**
- **Articolo 1, comma 407, legge n.234/2021 – annualità 2022, 2023**

Sarà cura degli Enti locali monitorare periodicamente la propria sezione dei rendiconti sul portale TBEL, per prendere tempestivamente visione dei rendiconti disponibili ed adempiere all'obbligo di rendicontazione dei progetti.

Qualora l'Ente non visualizzi il proprio progetto all'interno dei predetti elenchi dovrà attendere l'apertura di nuova procedura di rendicontazione. Negli elenchi di che trattasi saranno altresì assenti i progetti la cui procedura di rendicontazione è stata già conclusa.

Per entrambe le linee di finanziamento, i decreti di assegnazione prevedono che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Si evidenzia che occorre un necessario bilanciamento tra l'esigenza di consentire agli Enti un adeguato utilizzo delle economie derivanti da ribassi d'asta e la necessità di fissare un termine ultimo per tale utilizzo, considerato che tali risorse non possono rimanere indefinitamente a disposizione dell'Ente. In tale contesto, risulta indispensabile per il Ministero dell'interno acquisire la cristallizzazione definitiva dell'importo effettivamente utilizzato da ciascun Ente a valere sul contributo concesso, al fine di garantire la corretta gestione contabile dei fondi assegnati e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tenuto conto che l'articolo 158 del TUEL stabilisce tempistiche precise per la rendicontazione dei contributi straordinari e che la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha l'obbligo di concludere le relative procedure amministrative, propedeutiche per eventuali controlli a campione, si dispone che gli Enti debbano impiegare, liquidare e rendicontare tutte le eventuali economie entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione del presente Comunicato. Decorso tale termine, i fondi non utilizzati saranno oggetto di recupero.

Come ribadito nel comunicato del 26 marzo 2025, l'unica modalità consentita per l'invio della certificazione di rendicontazione è quella telematica sul portale TBEL.

Si rammenta che al fine della corretta trasmissione del rendiconto informatico, prima di procedere al caricamento sulla piattaforma TBEL, lo stesso dovrà essere sottoposto alla firma digitale, in modalità PKCS#7 (P7M), da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ove entrambe le figure non siano censite, è necessario procedere preliminarmente al censimento di entrambe su TBEL. È indispensabile, inoltre, che la firma sul rendiconto venga apposta sull'ultimo download del file dal sistema TBEL.

Si chiarisce, inoltre, che l'ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto solo nel momento in cui siano stati sostenuti tutti i pagamenti legati al progetto finanziato: dovranno quindi essere inseriti mandati di pagamento che coincidano con l'importo utilizzato dal Comune sul contributo attestato in precedenza.

Per qualsiasi problematica, si invitano gli Enti a visionare il Manuale e le FAQ in calce al presente Comunicato.

Si rappresenta, infine, che sono escluse dalla modalità di trasmissione sopra descritta le linee di finanziamento per le quali la rendicontazione è prevista sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Spese economali: natura derogatoria e finalità di efficienza amministrativa

Le spese economali rappresentano un'eccezione al principio della programmazione degli acquisti, essendo destinate a soddisfare necessità impreviste di materiali di consumo e attrezzature indispensabili per l'operatività degli uffici.

Questa modalità di spesa si fonda sull'esigenza di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, permettendo di superare le lungaggini delle procedure ordinarie a favore di una maggiore efficienza e tempestività.

Proprio per la loro natura derogatoria e anticipatoria, le gestioni economali devono operare con budget limitati, finalizzati esclusivamente alla copertura di spese di modesta entità e non rinviabili. L'intero processo rimane comunque subordinato a una successiva verifica che attesti il corretto utilizzo dei fondi e il buon esito delle operazioni effettuate.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Fondo Pluriennale Vincolato: principio di veridicità e bilancio come bene pubblico

La corretta determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) deve avvenire già durante la stesura del bilancio di previsione, attenendosi rigorosamente alle procedure descritte al punto 5.4 dell'allegato A/2 al Dlgs 118/2011.

Un'errata quantificazione o l'omessa indicazione di tale fondo non costituisce una semplice irregolarità tecnica, ma una diretta violazione del principio di veridicità contabile.

Poiché il FPV garantisce la copertura finanziaria di obbligazioni già legalmente assunte, la sua corretta iscrizione è fondamentale per assicurare una rappresentazione trasparente degli equilibri di bilancio. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184/2016, il bilancio assume la natura di "bene pubblico" e ogni vizio nella sua redazione ne pregiudica la funzione informativa e la trasparenza verso la collettività.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Elezioni amministrative 2026: oneri per i seggi e procedure di rimborso spese

La Circolare DAIT n. 48 dell'8 maggio 2026 fornisce le istruzioni operative riguardanti gli oneri e i rimborsi spese per le consultazioni elettorali amministrative dell'anno 2026. Il documento chiarisce innanzitutto che le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali gravano direttamente sui bilanci degli enti a cui i rispettivi consigli appartengono.

Per quanto riguarda i componenti dei seggi, la circolare specifica che gli onorari sono determinati in base alla tipologia di consultazione e al numero di schede. Una disposizione particolare riguarda la maggiorazione del 15% degli onorari per i componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi

speciali, la quale non deve essere inserita nella procedura telematica di rendicontazione. In merito al rimborso delle spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, il Ministero dell'Interno rimborserà i comuni sulla base delle validazioni effettuate dalle Prefetture-UTG. Gli enti locali devono utilizzare esclusivamente l'apposita procedura telematica per trasmettere la documentazione e i dati necessari. Qualora i controlli della Prefettura evidenzino carenze documentali o spese non ammissibili, verranno richiesti chiarimenti o integrazioni prima di procedere alla validazione finale e al successivo invio al Ministero per l'erogazione dei fondi. Le istruzioni contenute nella circolare hanno validità su tutto il territorio nazionale e sono consultabili anche sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale. Leggi l'[articolo](#).



Corte Costituzionale. Illegittimità del finanziamento indiscriminato delle agenzie ambientali tramite il fondo sanitario regionale

La Sentenza n. 56/2026 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria n. 20/2006, nella parte in cui prevedeva il finanziamento ordinario dell'ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) attraverso le risorse del Fondo Sanitario Regionale.

La questione era stata sollevata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, le quali contestavano l'utilizzo di fondi vincolati alla sanità per coprire in modo indistinto le spese di un'agenzia ambientale, senza una chiara separazione contabile tra le attività legate ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e le altre funzioni istituzionali dell'ente. La decisione della Consulta si fonda sulla violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La Corte ha ribadito che l'articolo 20 del d.lgs. n. 118/2011 impone alle Regioni di garantire un'esatta e rigorosa "perimetrazione" delle entrate e delle uscite sanitarie, al fine di evitare opacità contabili e la distrazione di fondi destinati alla tutela della salute verso finalità estranee. Nel caso ligure, la normativa non prevedeva alcun meccanismo di correlazione diretta tra il trasferimento di risorse e l'effettivo svolgimento di prestazioni sanitarie, ammettendo di fatto un finanziamento indiscriminato delle attività dell'agenzia. Sebbene la Regione Liguria avesse sostenuto che le attività dell'ARPAL fossero intrinsecamente connesse alla prevenzione sanitaria e che il sistema di finanziamento fosse diversificato, la Corte ha ritenuto che tali argomenti non sanassero il contrasto con i principi di trasparenza contabile. Il fatto che l'assegnazione delle risorse avvenisse senza distinguere con "separata evidenza" le quote destinate ai LEA da quelle per prestazioni di natura non sanitaria è stato considerato un vizio insanabile, aggravato dalla mancata predeterminazione di tetti o criteri di rendicontazione analitica. Di conseguenza, la disposizione è stata espunta dall'ordinamento per garantire che le risorse del perimetro sanitario rimangano vincolate alla loro specifica ed essenziale destinazione.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Riscossioni POS e conto giudiziale: inammissibile il modello difforme o incompleto

La Corte dei Conti affronta il tema della regolarità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili, con particolare riferimento alle riscossioni effettuate tramite sistemi elettronici (POS).

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del giudizio sul conto presentato da un agente contabile poiché il documento risultava non conforme al Modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996. Nello specifico, il conto riportava esclusivamente i dati relativi alle riscossioni POS nella sezione dedicata ai versamenti in tesoreria, configurando una rappresentazione parziale e difforme rispetto

ai requisiti minimi essenziali.

Secondo i giudici contabili, il conto giudiziale deve essere “integralmente formato e autosufficiente”. Ciò significa che il documento deve permettere al giudice una valutazione completa e autonoma della gestione finanziaria, senza dover ricorrere a ricostruzioni esterne o documenti non allegati. La mancanza di chiarezza e la difformità del modello utilizzato impediscono il corretto esercizio del controllo previsto dalla Costituzione (art. 93) e dai principi di responsabilità e trasparenza.

In conclusione, la Sezione ha stabilito la necessità di un nuovo deposito del conto che rispetti rigorosamente la struttura normativa prevista, al fine di garantire la corrispondenza tra entrate e uscite e la corretta rendicontazione dei flussi finanziari pubblici.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Ipt, nel decreto fiscale la norma antielusiva sull'imposta del noleggio auto

Nel decreto fiscale in corso di conversione al Senato entrano le regole per ancorare gli incassi dell'imposta provinciale di trascrizione ai territori dove le società di noleggio svolgono la «gestione ordinaria» dell'attività.

Lo prevede un emendamento che ha ricevuto parere positivo dal Governo e che sarà votato oggi in commissione Finanze a Palazzo Madama, dove dopo il lungo riscaldamento di queste settimane l'esame del provvedimento dovrebbe concludersi in poche ore. Il testo del resto è quello già bollinato dalla Ragioneria nel decreto legislativo sul federalismo fiscale che però, dopo il primo via libera in consiglio dei ministri un anno fa, è rimasto impantanato nei «no» di Regioni e Comuni.

L'unica novità, nella versione definitiva, è nella precisazione che le nuove regole decorreranno a regime da giugno, lasciando il passato alle fitte controversie che già hanno impegnato le Corti di giustizia. L'obiettivo, chiesto a gran voce soprattutto dalle principali città metropolitane, da Roma a Napoli, da Torino a Milano, è quello di contrastare il fenomeno dell'emigrazione del gettito verso le Province Autonome del Nord, dove la fiscalità più leggera attira le società di noleggio senza conducente che operano in tutta Italia.

Destinato a tagliare il traguardo (dopo un primo vaglio tecnico favorevole) anche un correttivo che punta a escludere dalla tassazione Irpef i lavoratori marittimi che risiedono in Italia ma trascorrono più di 183 giorni all'anno imbarcati su navi battenti bandiera estera.

Tra gli emendamenti maggiormente candidati all'approvazione c'è anche quello targato Fratelli d'Italia (il partito del viceministro dell'Economia Maurizio Leo) sul concordato preventivo biennale (Cpb): accanto alla riscrittura del calendario con le adesioni spostate dal 30 settembre al 31 ottobre 2026, c'è anche l'introduzione delle soglie di incremento al reddito per la proposta anche alle partite Iva con voto tra 6 e 8 (30%) e tra 1 e 6 (35%). Mentre per stimolare i rinnovi dei contribuenti che hanno già aderito per il biennio 2024-2025 dovrebbero entrare in campo sia un dimezzamento delle soglie di incremento per i voti in pagella dall'8 a salire, sia incentivi sotto forma di premialità: dalla semplificazione dei rimborsi ai versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni senza l'applicazione degli interessi in caso di rateizzazioni.

Resta inoltre da definire se ci sarà l'operazione ripescaggio per i decaduti della rottamazione quater in modo da consentire di risalire nuovamente sul treno della sanatoria a chi, dopo essere già rientrato nella definizione agevolata delle cartelle ha saltato le rate in scadenza il 30 novembre e il 28 febbraio.

L'esame degli emendamenti ripartirà già in mattinata in commissione Finanze al Senato. L'obiettivo è chiudere i voti per arrivare giovedì in Aula per l'approvazione in prima lettura.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Danno erariale da mancata entrata: nessuna responsabilità se il credito è ancora recuperabile in sede concorsuale

La Corte dei conti ribadisce che il danno da perdita di entrate pubbliche non è attuale finché il credito dell'ente è ancora azionabile o soddisfacibile nella procedura fallimentare, escludendo la responsabilità dei funzionari in assenza di una definitiva irreversibilità della perdita.

La Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, con sentenza n. 60376/2026 (registro di segreteria) e in conferma della sentenza n. 108/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, affronta il tema del danno erariale da mancata entrata collegato alla prescrizione dei crediti pubblici.

Il Collegio ribadisce un principio di diritto centrale in materia: il danno erariale da perdita di entrate non può dirsi attuale e risarcibile per il solo decorso del termine di prescrizione civilistica del credito, quando l'amministrazione conservi ancora concrete possibilità di recupero, anche nell'ambito di una procedura concorsuale.

In particolare, la Corte afferma che la responsabilità amministrativa per mancata riscossione presuppone una perdita effettiva, certa e irreversibile del credito. Ne consegue che, finché il credito dell'ente è stato tempestivamente insinuato al passivo e risulta ancora oggetto di accertamento o di potenziale soddisfacimento in sede fallimentare, non può configurarsi un depauperamento attuale del patrimonio pubblico.

Il principio viene ulteriormente precisato con riferimento alla natura del danno da mancata entrata: esso si consolida solo quando sia definitivamente esclusa la recuperabilità del credito, mentre la semplice inerzia o la maturazione della prescrizione non sono sufficienti se il rapporto obbligatorio non è ancora definitivamente estinto sul piano sostanziale.

Nel caso esaminato, la Corte valorizza la circostanza che il credito dell'ente fosse stato insinuato nella procedura fallimentare e che il giudizio concorsuale fosse ancora pendente, escludendo così la sussistenza di un danno attuale.

Di conseguenza, viene esclusa la responsabilità dei dirigenti e funzionari chiamati in giudizio, non ravvisandosi il presupposto oggettivo del danno erariale. Restano confermate le statuizioni sulle spese come da decisione di primo grado.

La Corte dei conti, sentenza n. 60376/2026 (Sez. terza giurisdizionale centrale d'appello), confermando la sentenza n. 108/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Corte dei conti: giurisdizione contabile sui rapporti dare-avere tra enti pubblici e prescrizione decennale nei crediti da riversamento TARSU/TIA

La Sezione giurisdizionale per la Campania ribadisce che le controversie tra pubbliche amministrazioni sul corretto riversamento di entrate tributarie rientrano nella giurisdizione contabile quando attengono alla gestione di denaro pubblico, qualificando il rapporto come di natura obbligatoria e soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

Nel giudizio ad istanza di parte la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con sentenza n. 37/2026 (Giudizio n. 74673), depositata il 23 febbraio 2026 e decisa in camera di consiglio il 10 febbraio 2026, ha affrontato i principi applicabili alle controversie tra enti pubblici in materia di riparto e riversamento delle quote TARSU/TIA.

Il Collegio ha riaffermato che le controversie tra amministrazioni pubbliche relative alla verifica dei reciproci rapporti di dare e avere e alla corretta gestione di entrate di natura pubblica rientrano

nella giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 103, secondo comma, Cost., in quanto riconducibili alla materia della contabilità pubblica. In tali ipotesi, il giudizio ad istanza di parte ex artt. 172 e ss. del codice di giustizia contabile non si identifica né con l'azione di responsabilità amministrativa né con il giudizio di conto, ma con uno strumento autonomo volto all'accertamento dell'assetto contabile tra enti.

Sul piano sostanziale, la Sezione ha chiarito che il rapporto derivante dalla gestione e riscossione delle entrate TARSU/TIA, nell'ambito del riparto tra enti impositori e soggetti riscossori, ha natura obbligatoria e tendenzialmente contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., escludendo la riconducibilità alla prescrizione breve invocata.

Il giudice contabile ha inoltre ribadito che l'ente incaricato della riscossione è tenuto a porre in essere tutte le attività esecutive necessarie al recupero del tributo, nonché a rendicontare e documentare le eventuali cause di inesigibilità, non potendo limitarsi a generiche deduzioni sull'adempimento. L'eventuale inadempimento a tali obblighi determina il venir meno del diritto al discarico e può fondare la pretesa restitutoria dell'ente creditore.

Infine, la sentenza ha evidenziato che la consulenza tecnica d'ufficio contabile non è necessaria quando la quantificazione del credito risulti già adeguatamente supportata da documentazione amministrativa e prospetti contabili, potendo il giudice decidere sulla base degli elementi già acquisiti.

Alla luce di tali principi, la Corte dei conti ha accolto il ricorso della Provincia, riconoscendo la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune, e condannando l'ente al pagamento delle somme dovute.

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, sentenza n. 37/2026, Giudizio n. 74673, depositata il 23 febbraio 2026.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Appalti pubblici, prescrizione del saldo dal termine dei lavori: il collaudo tardivo non interrompe i termini

La Corte di Cassazione chiarisce che, negli appalti pubblici, il diritto dell'appaltatore al saldo del compenso si prescrive dalla data di ultimazione dei lavori e non dal collaudo, anche se effettuato in ritardo dalla Pubblica Amministrazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29191 del 5 novembre 2025, ha ribadito un principio rilevante in materia di appalti pubblici e prescrizione del diritto al pagamento del saldo lavori.

Secondo i giudici, una volta scaduto il termine previsto per il collaudo da parte della Pubblica Amministrazione, il diritto dell'appaltatore al saldo del compenso pattuito inizia a prescrivere dalla data di ultimazione delle opere. Questo vale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, applicabile al caso esaminato.

La Suprema Corte ha inoltre stabilito che un eventuale collaudo effettuato in ritardo non è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. Tale atto, infatti, non può incidere sui termini già maturati, poiché la Pubblica Amministrazione ha consumato il proprio potere entro il termine previsto dalla legge. Il collaudo tardivo viene quindi equiparato, ai fini giuridici, a un mancato collaudo o a un rifiuto dello stesso.

Con questa decisione, la Cassazione conferma un orientamento già presente nella giurisprudenza, rafforzando la certezza dei termini di prescrizione nei rapporti tra imprese appaltatrici e Pubblica Amministrazione.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Consiglio di Stato: la revisione prezzi segue l'indice FOI ma non elimina il rischio d'impresa

La Terza Sezione chiarisce i limiti dell'adeguamento nei contratti pubblici: l'indice ISTAT FOI rappresenta un tetto massimo e non impone un automatismo integrale. Ammessa la discrezionalità della PA e l'onere probatorio in capo all'impresa per deroghe.

Con la sentenza n. 2638 del 31 marzo 2026, il Consiglio di Stato, Sezione III, interviene nuovamente sul tema della revisione prezzi nei contratti pubblici, chiarendone finalità, limiti applicativi e criteri di calcolo.

I giudici ribadiscono innanzitutto che l'istituto della revisione prezzi ha la funzione di evitare squilibri economici eccessivi nei contratti di durata, tutelando sia l'interesse pubblico alla continuità del servizio sia quello dell'impresa alla sostenibilità economica dell'appalto. Tuttavia, essa non è finalizzata ad azzerare il rischio d'impresa, che resta connaturato ai contratti di durata e comprende anche le normali oscillazioni dei prezzi di mercato.

In questo quadro, l'indice ISTAT FOI viene individuato come parametro di riferimento massimo per la determinazione degli adeguamenti, ma non come obbligo rigido e automatico. L'amministrazione, infatti, può applicare anche valori inferiori, nell'ambito della propria discrezionalità, mentre eventuali scostamenti dai criteri ordinari possono essere riconosciuti solo in presenza di circostanze eccezionali, specifiche e adeguatamente provate dall'impresa.

La sentenza affronta inoltre il parallelismo con la disciplina civilistica, richiamando l'articolo 1664 del codice civile, evidenziando come anche nel settore privato la revisione intervenga solo oltre una soglia di squilibrio significativa rispetto all'alea contrattuale ordinaria.

Un ulteriore punto centrale riguarda la metodologia di calcolo dell'adeguamento. Il Consiglio di Stato distingue tra metodo "periodico" e metodo "progressivo", chiarendo che l'applicazione dell'indice FOI non può prescindere dalla corretta ricostruzione dell'andamento temporale dei prezzi. In particolare, quando la pubblica amministrazione opti per l'applicazione integrale dell'indice, è necessario considerare il concatenamento degli indici annuali secondo le metodologie ISTAT, evitando applicazioni isolate e non coerenti con la serie storica.

La decisione si fonda anche sulle indicazioni tecniche dell'ISTAT in materia di indici a catena e rivalutazione monetaria, sottolineando come le variazioni debbano essere calcolate attraverso coefficienti coerenti con la serie storica degli indici, e non mediante applicazioni secche dell'indice di un singolo anno a valori riferiti a esercizi precedenti.

Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto errata l'impostazione dell'amministrazione e ha accolto l'appello, riaffermando la necessità di un corretto bilanciamento tra tutela dell'equilibrio contrattuale e mantenimento dell'alea tipica dell'appalto pubblico.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



MEF. Nota SeSD n.166/2026: formazione di base Accrual

La Nota SeSD 166/2026 fornisce una descrizione della struttura e dei contenuti del sito web e del Portale della formazione accrual, anche in relazione a quanto richiesto dalla Commissione in vista della rendicontazione del target M1C1-117.

In particolare, la Nota illustra:

- i contenuti del programma didattico della formazione di base certificato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);
- il funzionamento del sistema WBT (Web-Based Training), dettagliando la struttura dello

storyboard, lo sviluppo dei moduli formativi, la profilazione dei discenti, i questionari di gradimento, i test di verifica dell'apprendimento e il test di completamento del corso di formazione di base;

- pagina web su "INFO e FAQ" creata per fornire risposte alle domande più comuni formulate dagli utenti.

In appendice, vengono inoltre descritte le caratteristiche funzionali e tecniche del sistema gestionale, nonché le misure adottate in materia di sicurezza e di rispetto della normativa sulla privacy.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



ANCI. Centri estivi 2026: Online la piattaforma per manifestare interesse al finanziamento

I Comuni interessati dovranno manifestare l'interesse a beneficiare del finanziamento relativo all'anno 2026 esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata aperta a partire dall'8 maggio 2026, sino al 28 maggio incluso.

Sul sito del DIPOFAM è stato pubblicato l'Avviso per manifestare l'interesse al finanziamento 2026 da parte dei Comuni per le attività socio educative a favore dei minori (centri estivi).

Le attività devono essere realizzate inderogabilmente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026 e possono essere attuate dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

Nelle more della registrazione del decreto ministeriale da parte dei competenti organi di controllo, i Comuni interessati dovranno manifestare l'interesse a beneficiare del finanziamento relativo all'anno 2026 esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata aperta a partire dall'8 maggio 2026, sino al 28 maggio incluso.

In caso di problemi di carattere tecnico relativi all'accesso alla piattaforma, è possibile inviare una e-mail a assistentzapiattaforme@governo.it.

Per eventuali informazioni o richieste di chiarimento di scrivere a dipofam.centriestivi@governo.it.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Contributi per la messa in sicurezza del territorio 2026-2028

Con riferimento alle segnalazioni pervenute dai Comuni rispetto alla graduatoria degli enti beneficiari del contributo in oggetto contenuta nell'Allegato 2 al decreto di assegnazione del 1° aprile 2026 si precisa quanto segue.

Riguardo l'allegato 2 in via preliminare si chiarisce:

- l'importo indicato nella colonna "Richiesta Contributo" corrisponde all'importo richiesto dall'ente in sede di istanza e ammesso a finanziamento;
- l'importo indicato nella colonna "Quota finanziata", ove presente, corrisponde alla eventuale quota di risorse aggiuntive dell'Ente (a copertura del costo complessivo dell'opera);
- l'importo indicato nella colonna "Costo Complessivo" corrisponde al costo complessivo del progetto candidato a finanziamento (richiesta contributo + eventuale quota finanziata), come indicato dall'ente in sede di istanza.

Rispetto ai criteri di elaborazione della graduatoria si precisa: tenuto conto che l'entità delle istanze pervenute (pari ad € 7.113.390.658,33) ha superato l'ammontare delle risorse disponibili (pari ad € 1.385.444.646,44) la graduatoria è stata predisposta secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma

141, della L. 145/2018, laddove è previsto che “L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.”

Nello specifico, in applicazione della citata norma, sono stati finanziati con il 50% delle risorse disponibili i comuni ricompresi tra la posizione n. 1 e la posizione n.683 che presentano un risultato di amministrazione negativo (segno grafico “-“) relativo al rendiconto indicato nella colonna “anno rendiconto”.

La residua quota del 50% delle risorse disponibili ha finanziato invece gli Enti con risultato di amministrazione “positivo” ricompresi tra la posizione 684 e la 1475 sulla base della “minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento”.

Si specifica, infine, che il riparto rispetta il criterio di destinazione del 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, in ossequio a quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell’Interno. Irpef 5 per mille – Assegnazioni disposte nell’anno 2025

Publicati gli elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell’anno 2025.

Rendiconti trasmessi dai comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per l’anno finanziario 2024. Anno d’imposta 2023.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell’Interno. Irpef 5 per mille – Assegnazioni disposte nell’anno 2026

Publicato l’elenco dei comuni che hanno ricevuto contributi nell’anno 2026.

Rendiconti trasmessi dai comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per l’anno finanziario 2025. Anno d’imposta 2024.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell’Interno. Riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l’anno 2026, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia

Il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di

coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 10 marzo 2026, corredato della Nota metodologica, con l'allegato "Utenti e risorse aggiuntive", relativo al riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi, offerto per il 2026, registrato alla Corte dei Conti il 27 aprile 2026, n. 1619, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



IFEL. L'esclusione dal prelievo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole – Orientamenti giurisprudenziali

La normativa sulla natura e classificazione dei rifiuti, il Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006 e s.m.i.), ha delineato con chiarezza la natura di rifiuto speciale per i rifiuti prodotti dalle attività agricole.

Tuttavia, pervengono alla Fondazione diverse richieste di parere in merito all'imponibilità di superfici dove si producono rifiuti speciali, in particolare da parte delle attività agricole, su cui si sono formati orientamenti giurisprudenziali pressoché costanti.

Pubblicata una nota di commento che riporta i principali orientamenti sulle condizioni e modalità per l'esclusione dal prelievo.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe: domande entro ottobre

Via libera nella conversione del decreto fiscale alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), con una tempistica su misura, per permettere agli enti di deliberare l'adesione.

Va precisato, tuttavia, che non si tratta di un'estensione della definizione agevolata prevista dai commi da 82 a 101 della legge di Bilancio, ma si tratta di un'autonoma forma di definizione agevolata completamente disciplinata dalla norma statale e il cui perimetro di applicazione non può essere modificato dal Comune. Pertanto, non occorrerà approvare alcun regolamento, ma solo una delibera consiliare con cui si aderisce alla rottamazione erariale, con le deroghe e integrazioni previste dal decreto fiscale.

Oggetto della rottamazione sono tutti i carichi affidati ad Ader dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e riguardano debiti tributari come ad esempio quelli per Imu e Tari, patrimoniali (come le rette scolastiche) e sanzioni al Codice della strada. Rimangono esclusi, come avvenuto per tutte le precedenti rottamazioni, i debiti derivanti dalle pronunce della Corte dei conti.

I debiti affidati ad Ader potranno essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi, compresi quelli moratori, sanzioni e quelle maturate a titolo di aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle al Codice della strada, non sono dovuti gli interessi, comunque denominati, inclusa la cosiddetta maggiorazione semestrale.

Il Comune non ha molto tempo per decidere perché dovrà pubblicare la delibera consiliare di

adesione sul proprio sito internet entro il 30 giugno 2026 e dovrà comunicarla ad Ader con le modalità che saranno decise entro il 15 giugno 2026. La delibera comunale acquista efficacia con la pubblicazione sul sito comunale, ed è previsto l'invio, ai soli fini statistici, al ministero dell'Economia.

Ader metterà a disposizione dei debitori i dati relativi ai carichi definibili a decorrere dal 15 settembre, mentre la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure in un numero "massimo" di 54 rate bimestrali (ovvero in 9 anni); in caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso fisso del 3 per cento annuo.

Entro il 31 dicembre 2026 Ader comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché l'importo delle singole rate, che comunque non può essere inferiore a 100 euro.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Canone Unico Patrimoniale: il gestore telefonico paga anche per l'accesso virtuale

La Corte di Cassazione affronta una questione rilevante in materia di fiscalità locale, stabilendo un principio di diritto fondamentale circa l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) nel settore delle telecomunicazioni.

Il nucleo della controversia riguarda l'obbligo di pagamento del canone da parte di un gestore telefonico che non possiede infrastrutture fisiche proprie nel territorio comunale, ma si avvale dell'accesso virtuale a reti di proprietà altrui tramite tecnologie come la VULA. In precedenza, il Tribunale di Lodi aveva escluso tale obbligo, distinguendo tra un uso materiale delle infrastrutture (soggetto a canone) e un uso meramente virtuale (esentato).

La Corte di Cassazione ha respinto con decisione questa interpretazione, giudicandola priva di fondamento normativo. Secondo i giudici di legittimità, la distinzione tra uso materiale e virtuale è erranea, poiché ciò che rileva ai fini del CUP è l'erogazione del servizio e lo sfruttamento del mercato locale attraverso l'infrastruttura, a prescindere dalla proprietà fisica dei cavi o delle centraline. La sentenza chiarisce che il gestore "virtuale" beneficia comunque dell'occupazione del suolo pubblico effettuata dalla rete a cui accede, traendone un profitto economico diretto.

Il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte stabilisce quindi che il gestore di servizi telefonici che si avvale dell'accesso virtuale a una rete altrui è obbligato al pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. IMU aree edificabili: la variazione di valore non obbliga alla dichiarazione

La Sentenza n. 13662/2026 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di IMU: la variazione del valore venale di un'area edificabile non impone al contribuente l'invio di una nuova dichiarazione.

Tale orientamento, già tracciato dai precedenti giurisprudenziali del 2023 e del 2025, trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge n. 223/2006, che ha superato l'obbligo dichiarativo generalizzato per tutte quelle informazioni che l'amministrazione comunale è già in grado di conoscere autonomamente.

Questo inquadramento giuridico produce conseguenze dirette e favorevoli per il contribuente sul

piano sanzionatorio e procedurale. Poiché la contestazione non può più essere configurata come “omessa dichiarazione” ma deve essere riqualificata come “insufficiente versamento”, la sanzione applicabile passa dal range 100%-200% a una misura fissa del 30%. Si segnala inoltre che, per le violazioni compiute a partire dal 1° settembre 2024, tale sanzione è ulteriormente ridotta al 25% per effetto del Decreto Legislativo n. 87/2024. Un altro effetto rilevante riguarda i tempi della riscossione: il termine di decadenza entro cui il Comune può notificare l'accertamento risulta anticipato di un anno rispetto all'ipotesi di omessa dichiarazione.

Infine, la Suprema Corte ha chiarito un aspetto urbanistico cruciale: il fatto che un terreno sia inserito in un comparto destinato a servizi pubblici non ne annulla la natura di area edificabile. Tale vincolo di destinazione non muta la qualificazione giuridica del bene ai fini dell'imposta, ma deve essere considerato esclusivamente come un fattore che incide sulla valutazione economica del terreno, riducendone il valore venale.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Corte dei Conti. Cumulo tra aumento del Fondo e salvaguardia della media per dipendente

La deliberazione n. 80/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana chiarisce il rapporto tra due diverse facoltà di incremento delle risorse decentrate destinate al personale degli enti territoriali. Il quesito nasce dalla necessità di capire se l'utilizzo massimo della nuova facoltà assunzionale e di spesa introdotta nel 2025 possa coesistere con i meccanismi di salvaguardia del valore medio pro capite del salario accessorio già previsti dalla normativa precedente.

Sotto il profilo tecnico, la Corte conferma che l'incremento del fondo previsto dal decreto-legge n. 25/2025, finalizzato all'armonizzazione dei trattamenti economici verso il limite del 48% della spesa per gli stipendi tabellari del 2023, ha natura e finalità distinte rispetto all'adeguamento del limite previsto dal decreto-legge n. 34/2019. Mentre la prima è una facoltà discrezionale e perequativa che prescinde dalle variazioni del numero di dipendenti, la seconda opera come un meccanismo correttivo strutturale volto a garantire che l'aumento del personale in servizio rispetto ai livelli del 2018 non diluisca il valore del trattamento accessorio individuale. Di conseguenza, i due istituti sono considerati cumulabili e non reciprocamente escludenti. Anche l'ente che ha già sfruttato interamente il margine di incremento del fondo fino al tetto del 48% può procedere a un ulteriore adeguamento dei limiti del trattamento accessorio, a condizione che il personale in servizio nell'anno di riferimento sia numericamente superiore a quello registrato al 31 dicembre 2018. Tale operazione deve essere limitata esclusivamente alla quota necessaria per ripristinare l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno base 2018. Per l'applicazione pratica di questo orientamento, rimane fondamentale il rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria. Ogni incremento, sia esso derivante da facoltà derogatorie o da adeguamenti automatici, è strettamente subordinato all'effettiva disponibilità di risorse nel bilancio dell'ente, al mantenimento degli equilibri finanziari pluriennali e alla preventiva asseverazione da parte dell'organo di revisione. Inoltre, l'ente deve garantire la puntuale tracciabilità di tali risorse attraverso le rilevazioni del conto annuale, per evitare le sanzioni di indisponibilità delle risorse incrementalmente previste dal legislatore.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Performance del Segretario: la valutazione

del Sindaco richiede il supporto tecnico dell'OIV

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, stabilisce un principio fondamentale riguardante la valutazione della performance del Segretario Comunale, delineando il necessario equilibrio tra l'indirizzo politico e la verifica tecnica.

La vicenda nasce dall'impugnazione di un provvedimento di valutazione ritenuto dal Segretario illegittimo e privo di riscontri oggettivi; in precedenza, la Corte d'Appello aveva confermato la validità del giudizio basandosi quasi esclusivamente sulla discrezionalità del Sindaco, derivante dal rapporto di dipendenza funzionale previsto dall'articolo 99 del TUEL.

La Suprema Corte ha ribaltato tale impostazione, chiarendo che la valutazione della performance non può risolversi in un atto di pura discrezionalità politica o in un giudizio soggettivo del primo cittadino. Pur riconoscendo il legame funzionale tra i due soggetti, la Cassazione sottolinea che l'ordinamento affida compiti tecnici imprescindibili all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), come previsto dal decreto legislativo n. 150/2009. Pertanto, un sistema di valutazione che escluda l'apporto dell'OIV o che non si fondi su parametri di misurabilità certi e obiettivi risulta monco e in contrasto con i principi di buona fede, correttezza e buona amministrazione.

In conclusione, la sentenza afferma che il Sindaco deve bilanciare il proprio potere di indirizzo con il rispetto di procedure valutative rigorose e documentate. La decisione impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, affinché proceda a un nuovo esame che verifichi la coerenza del giudizio rispetto ai risultati effettivamente conseguiti e ai parametri oggettivi stabiliti preventivamente dall'ente.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Incentivi funzioni tecniche al DEC: requisiti di complessità e motivazione

La Deliberazione n. 160/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti analizza la possibilità di erogare incentivi per funzioni tecniche al dipendente incaricato della Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in un appalto di servizi suddiviso in lotti.

La pronuncia chiarisce che il riconoscimento di tali incentivi non è automatico, ma subordinato a precisi presupposti normativi. In particolare, per gli appalti di servizi suddivisi in lotti omogenei di importo inferiore a 500.000,00 euro, l'erogazione è ammessa solo se l'amministrazione fornisce una motivazione analitica e documentata sulla particolare complessità delle prestazioni richieste al DEC.

La Corte sottolinea che l'incentivo non deve rappresentare una forma ordinaria di integrazione salariale, bensì un premio correlato a funzioni tecniche che presentino un grado di difficoltà superiore alla gestione amministrativa standard. L'ente deve pertanto verificare l'effettivo svolgimento delle funzioni e la complessità dell'intervento, assicurando che le risorse siano accantonate in un apposito fondo entro il limite del 2 per cento del valore posto a base di gara.

In conclusione, la suddivisione in lotti di importo ridotto non preclude il diritto all'incentivo, a condizione che l'amministrazione dimostri rigorosamente che la natura e le modalità di esecuzione del servizio richiedano un impegno tecnico e gestionale particolarmente elevato.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Aspettativa elettorale e contributi: senza istanza formale nessun accredito figurativo per i consiglieri comunali

La Corte dei conti Abruzzo (sent. n. 105/2026) chiarisce che l'aspettativa per mandato elettorale richiede una domanda espressa del lavoratore e che gli obblighi contributivi gravano sull'ente solo per specifiche cariche esecutive.

Con la sentenza n. 105/2026, depositata il 31 marzo 2026, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo – ribadisce un principio centrale in materia di aspettativa per mandato elettorale e ricadute previdenziali: l'accesso ai benefici contributivi non può essere presunto, ma presuppone la previa e formale richiesta del lavoratore e la relativa adozione di un provvedimento di collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 81 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

Il giudice contabile chiarisce che il diritto all'aspettativa elettorale, pur avente fondamento costituzionale e legislativo, non opera automaticamente in assenza di un'istanza del dipendente e della conseguente formalizzazione da parte dell'amministrazione. In mancanza di tali presupposti, non può configurarsi né l'obbligo di comunicazione all'INPS dei periodi di assenza, né il diritto all'accredito di contribuzione figurativa.

La decisione precisa inoltre che, nel sistema delineato dalla normativa vigente *ratione temporis*, l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali a carico dell'ente locale riguarda esclusivamente determinate figure titolari di incarichi esecutivi, mentre per i consiglieri comunali non è previsto un analogo automatismo contributivo.

Ne deriva che, in assenza della prova dell'istanza di aspettativa elettorale e del relativo provvedimento concessorio, non può essere riconosciuto alcun effetto previdenziale utile ai fini pensionistici, né può essere imposto all'ente locale alcun obbligo di regolarizzazione contributiva.

La Corte dei conti, con la sentenza n. 105/2026 (depositata il 31/03/2026), rigetta il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti giuridici della domanda e affermando la necessità del rigoroso rispetto degli adempimenti formali richiesti dalla disciplina di settore.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Scorrimento delle graduatorie e responsabilità: i chiarimenti della Corte dei conti

La sezione campana conferma la legittimità delle assunzioni tramite accordi tra enti e delimita i confini del dolo nel danno erariale.

Con la sentenza n. 2/2026, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, ha delineato i confini giuridici di due istituti fondamentali per la gestione del personale negli enti locali: lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni e l'applicazione dello "scudo erariale". I magistrati contabili hanno rigettato l'ipotesi di danno avanzata dalla Procura, confermando che l'utilizzo di idonei vincitori di concorsi banditi da altri comuni non costituisce, di per sé, una condotta anti-giuridica, a patto che vengano rispettate le sequenze procedurali previste dal Testo unico del pubblico impiego.

La gerarchia delle assunzioni

Il principio di diritto ribadito dal collegio sottolinea che lo scorrimento delle graduatorie esterne (ex art. 3, comma 61, legge n. 350/2003) è uno strumento di semplificazione e celerità ammesso dall'ordinamento, purché subordinato a una precisa gerarchia:

- Mobilità obbligatoria: verifica preventiva dell'impossibilità di ricollocare personale in disponibilità (art. 34-bis, d.lgs. n. 165/2001).
- Mobilità facoltativa: passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni.
- Scorrimento: utilizzo di graduatorie valide ed efficaci previo accordo tra gli enti.

I giudici hanno chiarito che, una volta attivata correttamente la procedura di mobilità e ricevuto esito negativo (o mancata risposta) dagli organi competenti, l'amministrazione è legittimata ad attingere a graduatorie di enti terzi, purché vi sia corrispondenza tra il profilo professionale richiesto e quello della graduatoria utilizzata.

L'interpretazione dello scudo erariale

Un passaggio cruciale della sentenza riguarda l'applicazione dell'art. 21 del d.l. n. 76/2020, che limita la responsabilità amministrativa per le condotte attive ai soli casi di dolo. La Corte ha precisato che tale limitazione non configura un'improcedibilità dell'azione "a prescindere", ma impone alla Procura un onere probatorio aggravato: non basta dimostrare una generica colpa, ma è necessaria la prova della consapevole volontà di porre in essere un'azione contra legem finalizzata a produrre un evento dannoso.

In assenza di tale prova e in presenza di atti che dimostrano il rispetto formale delle procedure, il comportamento dei funzionari e degli amministratori non è sanzionabile, garantendo così la stabilità dell'azione amministrativa nelle procedure di reclutamento.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Mansioni superiori solo temporanee: niente automatica stabilizzazione senza abuso del datore

La Cassazione chiarisce i limiti dell'assegnazione a funzioni superiori in caso di sostituzione di lavoratori assenti: il diritto alla definitiva attribuzione scatta solo in presenza di un uso distorto e prolungato dello strumento.

L'assegnazione a mansioni superiori in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto non comporta, di per sé, il diritto del dipendente sostituito alla definitiva attribuzione di quelle funzioni. Lo ha ribadito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31120 del 28 novembre 2025, richiamando i principi dell'articolo 2103 del codice civile nella formulazione antecedente alla riforma del 2015.

Secondo la Suprema Corte, il riconoscimento stabile delle mansioni superiori può essere escluso quando l'incarico sia legato a una sostituzione fisiologica e temporanea. Tuttavia, una diversa conclusione può emergere caso per caso, qualora le circostanze evidenzino un uso improprio dell'istituto da parte del datore di lavoro, in particolare quando l'assegnazione si protragga eccessivamente nel tempo incidendo sulla crescita professionale del lavoratore.

La decisione arriva a seguito del giudizio che ha visto coinvolto il procedimento originato dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, poi cassato con rinvio. La Cassazione ha così riaffermato un principio già consolidato: la temporaneità della sostituzione resta la regola, mentre la trasformazione del ruolo in via definitiva richiede la prova di un abuso datoriale concreto e significativo.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Commissioni di concorso negli enti locali: il Consiglio di Stato riafferma l'autonomia regolamentare e i limiti del sindacato sui vizi formali

Con la sentenza n. 3609/2026 il Consiglio di Stato chiarisce che i Comuni possono disciplinare autonomamente la nomina delle commissioni di concorso senza obbligo di avviso pubblico, salvo espressa previsione normativa, e ribadisce la necessità della prova di resistenza per i vizi procedurali.

Con la sentenza n. 03609/2026 REG.PROV.COLL. (ricorsi nn. 04226/2025 e 05169/2025 REG.RIC., pubblicata l'8 maggio 2026), il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, affronta in modo sistematico il tema dei limiti alla sindacabilità delle procedure concorsuali negli enti locali e riafferma alcuni principi cardine in materia di autonomia regolamentare e invalidità degli atti

amministrativi.

Il Collegio ribadisce innanzitutto che, in assenza di una disciplina normativa espressa e inderogabile, gli enti locali dispongono di ampia autonomia organizzativa nella regolazione delle procedure di reclutamento e della composizione delle commissioni giudicatrici. In particolare, il richiamo contenuto nei regolamenti comunali alle “disposizioni legislative vigenti” non comporta automaticamente l’obbligo di applicare integralmente la disciplina statale, né tantomeno di prevedere la pubblicazione di avvisi pubblici per la selezione dei commissari, salvo che tale obbligo sia espressamente previsto.

Il principio viene ricostruito in chiave sistematica valorizzando il rapporto tra normativa statale e potestà regolamentare locale delineato dal Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui la disciplina statale ha natura sussidiaria e interviene solo in mancanza di regolamentazione interna. Ne deriva che la composizione delle commissioni e le modalità di individuazione dei commissari rientrano nella discrezionalità organizzativa dell’ente.

La sentenza riafferma inoltre il principio della “prova di resistenza”, precisando che le censure relative a vizi procedurali non possono comportare l’annullamento degli atti se non è dimostrato che l’irregolarità abbia inciso concretamente sull’esito della selezione. In assenza di una lesione effettiva e attuale, l’interesse al ricorso non può considerarsi sufficientemente qualificato.

Ulteriore principio consolidato riguarda la natura dei vizi formali: la mancata osservanza di adempimenti procedurali o la contestazione di modalità organizzative della prova concorsuale non determina automaticamente l’illegittimità della procedura, laddove siano comunque garantiti i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio dei candidati.

In conclusione, il Consiglio di Stato accoglie gli appelli riuniti e respinge il ricorso originario, compensando le spese di lite, ribadendo un orientamento volto a limitare l’annullamento delle procedure concorsuali ai soli casi di violazioni sostanziali effettivamente incidenti sul risultato.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



ANAC. Organismi Interni di Valutazione: serve l’attestazione sugli obblighi di pubblicazione

Pubblicata la delibera con cui l’Autorità richiede agli Organismi Interni di Valutazione o altri organismi con funzioni analoghe l’attestazione sul corretto assolvimento di una serie di obblighi di pubblicazione, con data di rilevazione al 15 giugno 2026 e successiva eventuale data di monitoraggio al 30 novembre.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Concessioni demaniali: obbligo di gara e divieto di indennizzo all’avviamento

L’istituto della concessione di beni pubblici a privati opera all’interno di un delicato equilibrio tra l’interesse pubblico alla valorizzazione del patrimonio e quello privato allo sfruttamento economico del bene.

Tale sistema è strettamente vincolato ai principi eurocomunitari di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, che impongono l’adozione di procedure di evidenza pubblica. Questa impostazione garantisce continuità tra il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 36/2023) e la normativa precedente, confermando l’obbligo per l’ente di assicurare una pubblicità adeguata

dei bandi per favorire la massima partecipazione.

In questo quadro normativo, sono considerati illegittimi i rinnovi automatici, le proroghe generalizzate o il cosiddetto “diritto di insistenza”, poiché tali meccanismi cristallizzano le posizioni dei concessionari uscenti e ostacolano l’accesso di nuovi operatori al mercato.

Allo stesso modo, la previsione di un indennizzo per l’avviamento a favore del concessionario cessante è ritenuta incompatibile con l’ordinamento. Una simile clausola violerebbe infatti il principio di economicità e sana gestione, gravando l’amministrazione o i nuovi concorrenti di costi impropri. Soprattutto, l’onere dell’indennizzo renderebbe il subentro eccessivamente gravoso, scoraggiando la partecipazione dei nuovi candidati e ponendosi in aperto contrasto con il diritto dell’Unione Europea in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell’Interno. Carta d’Identità: se non è elettronica, non vale dal 3 agosto

Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei Paesi dell’Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro. Da quel momento, infatti, l’unica versione valida sarà la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell’Interno. Amministrative 2026: istruzioni per le operazioni dell’Ufficio centrale

Elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Istruzioni per le operazioni dell’Ufficio centrale.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Concorso ATS, la nota del Ministero lavoro su rinunce, assegnazioni e scorrimento delle graduatorie

Gli ATS possono avviare le verifiche sul personale tramite Multifondo, ma la firma dei contratti è vincolata all’approvazione della Convenzione. Le rinunce sono valide solo se espresse al momento della convocazione ufficiale; dinieghi preventivi non hanno valore legale. L’Autorità di Gestione non può modificare le assegnazioni già decretate (nn. 125 e 129/2026) e gestirà scorrimenti e comunicazioni esclusivamente sulla piattaforma.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell’Interno. Mutamento di denominazione del gruppo consiliare e conseguente partecipazione dello stesso alla Conferenza dei capigruppo

Il cambio di denominazione di un gruppo è da ritenersi possibile, fatta salva ogni altra valutazione politica. I singoli enti locali sono i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e

regolamentari, nella materia.
Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Polizia locale: arrivano bodycam e banche dati, incognita coperture

La riforma della polizia locale accelera. Ma il primo problema è già scritto nei conti: mancano i soldi. Dopo quasi quarant'anni, la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega che riorganizza gli agenti delle nostre città con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti. Il testo ora passa al Senato. È il primo intervento organico dalla legge quadro del 1986. Una svolta attesa, pesante, politicamente sensibile: più tutele per gli agenti, nuove coperture assicurative e infortunistiche, patrocinio legale nei procedimenti legati all'uso delle armi o della forza, bodycam tra le dotazioni, accesso alle banche dati del Viminale, del Pra e della Motorizzazione. Una riforma ambiziosa, ma con un vuoto finanziario già aperto.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Prezzo di riferimento del servizio di ristorazione (pranzo) delle scuole primarie italiane

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nell'esercizio della propria funzione di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, ai sensi dell'art. 222, co. 3, lett. i), del Codice dei contratti pubblici, ha deliberato, tenuto conto che i servizi di ristorazione scolastica rappresentano un settore del mercato dei contratti pubblici di servizi di rilevante interesse economico, di procedere all'individuazione dei prezzi di riferimento del servizio di ristorazione in ambito scolastico, nello specifico del Prezzo di riferimento del pranzo delle scuole primarie italiane.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Danno da ritardo nella rettifica dei certificati: il TAR ribadisce l'onere rigoroso della prova su nesso causale e perdita di chance

In materia di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990, il giudice amministrativo riafferma che la mera violazione del termine procedimentale non integra automaticamente responsabilità della P.A., essendo necessario dimostrare in modo concreto il danno subito, il nesso causale e l'elemento soggettivo, nonché l'effettiva perdita di chance.

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. La falsa dichiarazione sulla regolarità tributaria integra danno erariale e determina l'indebita percezione di contributi pubblici

La Corte dei conti riafferma la natura sostanziale dei requisiti di partecipazione ai bandi pubblici: l'assenza di debiti fiscali è condizione essenziale e la sua violazione comporta responsabilità per

danno erariale.
Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Opere di urbanizzazione e convenzioni urbanistiche: la presa in carico del Comune solo dopo collaudo e completamento

Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti degli obblighi dell'ente locale: nessuna manutenzione o "messa a norma" prima del completamento delle opere e del collaudo, ma dovere di attivarsi per l'esecuzione della convenzione urbanistica.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it